

Rapporti tra S.O.A. ed associazioni di categoria e società di consulenza

Sono pervenuti a questa Autorità schemi tipo di convenzioni che le S.O.A. intendono stipulare ovvero convenzioni stipulate con soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale nella loro attività di promozione e di *marketing*.

Premesso che i limiti e gli ambiti per l'utilizzo delle risorse esterne all'organizzazione aziendale da parte delle S.O.A. per l'attività di promozione e di *marketing* sono stati già fissati nelle determinazioni n. 38/2000 e n. 50/2000, si indicano i principi di carattere generale che le stesse devono tenere presenti per la predisposizione ed eventuale correzione degli schemi contrattuali.

In via prioritaria, si rammenta che con determinazione n. 50/2000 è stata prevista la possibilità per le S.O.A. di far ricorso a forme di collaborazione o di consulenza solo per l'espletamento delle attività strumentali o presupposte alle fasi in cui si attua la valutazione rilevante ai fini dell'attestazione.

Con ciò si è inteso precisare che i rapporti di collaborazione o di consulenza non si possono sostanziare in forme di avvalimento di autonoma attività di soggetti terzi, ma devono consistere in rapporti di mera consulenza per aspetti specifici di particolare complessità, che non trovano adeguata professionalità nell'organico della S.O.A. o in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con particolari professionalità che, ad integrazione dell'organico, prestano la loro attività quali collaboratori della S.O.A.

L'impossibilità di sostanziare i rapporti di collaborazione o di consulenza in forme di avvalimento di autonoma attività di soggetti terzi, comporta che le S.O.A. non possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria, a prescindere dalla loro presenza o meno nell'azionariato della S.O.A. mentre le associazioni di categoria possono ben offrire consulenza ed assistenza alle imprese associate, ma solo in ragione della loro attività statutaria e comunque al di fuori di ogni forma di convenzionamento con le S.O.A.

Questa stessa preclusione in ordine all'impossibilità di forme di avvalimento si verifica anche nell'ipotesi in cui le S.O.A. assumono iniziative di collegamento con strutture di consulenza private alle quali le S.O.A. richiedono, con convenzioni, di effettuare le attività di acquisizione e di organizzazione della documentazione necessarie al processo di attestazione.

A maggior ragione, le S.O.A. non possono stipulare convenzioni che prevedano prestazioni o trattamenti privilegiati a favore delle imprese da qualificare, per garantire la posizione di imparzialità e l'indipendenza prevista dall'articolo 7, comma 4, del DPR n. 34/2000.

Va tenuto presente che i trattamenti privilegiati possono ricavarsi sia dalla previsione di tempi differenziati per il rilascio delle attestazione sia nel caso

di trasferimento di parte dell'importo tariffario minimo ovvero da eventuali previsioni di diminuzioni tariffarie.

Quanto precisato non preclude l'attività di mediazione quale prevista in generale dal codice civile e che, nel settore, è consentita nei limiti della diffusione delle modalità di prestazione dell'attività da parte delle S.O.A. e delle garanzie che le stesse forniscono concretamente al fine della acquisizione di clienti.

Si ribadisce, peraltro, che questa attività non può comportare trattamenti privilegiati di alcun tipo.

Occorre, infine, rammentare l'impossibilità per i mediatori di contraddistinguere le loro sedi operative o i rispettivi siti con insegne riproducenti il logo della S.O.A. o con qualsiasi altro elemento che possa ingenerare il dubbio che gli stessi facciano parte dell'organizzazione aziendale della S.O.A. e non in qualità di mediatori.

Comunicato n. 6 - Roma, 18 aprile 2001

Ulteriori indicazioni relative all'attività di attestazione

In relazione a quesiti formulati da alcune S.O.A., inerenti a specifici aspetti delle modalità di attestazione, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 19 aprile 2001 ha stabilito quanto segue.

A. Premesso che le lettere *f*) e *g*) del punto 7 della determinazione dell'Autorità n. 48/2000 stabiliscono disposizioni in materia di attribuzione degli importi delle lavorazioni previste nei certificati di esecuzione dei lavori e di quelle subappaltate, ad illustrazione di quanto disposto, si precisa:

1. la media ponderale è determinata applicando la seguente formula

$$(B * 0,40 + C * 0,30) / A$$

dove:

A = importo complessivo appalto;

B = importo totale delle eventuali lavorazioni diverse dalla prevalente [subappaltabili e/o scorporabili a scelta del concorrente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, co. 1, lett. *c*), DPR n. 34/2000 e dall'art. 73, co. 2, DPR n. 554/1999] appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all'allegato A al DPR n. 34/2000);

C = A - B;

2. qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti prima del 1° marzo 2000, gli importi dei lavori utilizzabili, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica per la qualificazione nella sola categoria prevalente oppure nella categoria prevalente e nelle eventuali altre categorie indicate nel bando di gara, sono determinati tenendo conto che la percentuale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *b*), del DPR 34/2000 è pari in ogni caso al 30%;
3. qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1° marzo 2000 e costituisca documentazione per la qualificazione nella sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, l'importo dei lavori utilizzabile ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica è determinato tenendo conto che la percentuale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *b*), del DPR n. 34/2000 è pari alla media ponderale di cui al precedente punto 1;
4. qualora il certificato di esecuzione dei lavori riguardi appalti indetti dopo il 1° marzo 2000 e costituisca documentazione per la qualificazione nella categoria prevalente e nelle altre categorie indicate nel bando di gara, gli importi dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del rispettivo requisito di idoneità tecnica sono determinati singolarmente tenendo conto che la percentuale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *b*), del DPR n. 34/2000 è rispettivamente pari:

- al 30% per la categoria prevalente (sia essa a qualificazione obbligatoria o non obbligatoria secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all'allegato A al DPR n. 34/2000);
 - al 30% per le categorie diverse dalla prevalente a qualificazione non obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all'allegato A al DPR n. 34/2000);
 - al 40% per le categorie diverse dalla prevalente a qualificazione obbligatoria (secondo quanto specificato nella tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie di cui all'allegato A al DPR n. 34/2000).
- B. La deliberazione di cui all'articolo 25, comma 6, del DPR n. 34/2000, di attribuzione dell'importo dei lavori appaltati a consorzi di imprese artigiane, a consorzi di cooperative, a consorzi stabili, ai fini della qualificazione del consorzio e delle imprese consorziate, deve essere adottata non oltre la richiesta di attestazione da parte del consorzio o di una delle imprese consorziate. La somma degli importi attribuiti al consorzio ed ai soggetti consorziati deve essere non superiore — rispettivamente — a 130% o a 140%, a seconda che si tratti di lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e/o a qualificazione non obbligatoria ovvero a qualificazione obbligatoria. Ai fini degli eventuali subappalti del soggetto esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del suddetto DPR n. 34/2000.
- C. L'attribuzione di lavorazioni relative a realizzazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici riguarda la loro specifica categoria specializzata, indipendentemente dalla categoria generale di cui facciano eventualmente parte.
- D. Nella categoria OS9 sono da comprendere, per evidenti ragioni di uguaglianza tecnologica, anche gli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo.

Comunicato n. 7 - Roma, 26 aprile 2001

Ulteriori indicazioni relative all'attività di attestazione

In relazione a quesiti formulati da alcune S.O.A., inerenti a specifici aspetti delle modalità di attestazione, il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 9 aprile 2001, ha stabilito quanto segue:

1. lo *staff* tecnico di cui all'articolo 18, comma 7, del DPR n. 34/2000, previsto a dimostrazione del requisito di idoneità tecnica a realizzare lavori pubblici con i sistemi dell'appalto integrato, dell'appalto concorso e della concessione, deve essere idoneo a determinare in capo all'impresa una qualificazione professionale, funzionalmente o strumentalmente collegata alla realizzazione dei lavori pubblici nelle forme prima indicate, con ampio spettro di possibile utilizzazione di professionisti laureati e diplomati in varie discipline; non vi è dubbio che la potenziale utilizzazione di soggetti di varia qualificazione professionale deve, però, rispondere ai criteri della logica e quindi non può che essere riconosciuta la prevalenza di quelle specifiche qualificazioni professionali tecniche (laureati in ingegneria e architettura, geometri e periti industriali, nelle proporzioni fra laureati e diplomati previste dal comma 7 dell'articolo 18 del regolamento) che servono a progettare, dirigere e gestire opere pubbliche;
2. per i lavori di restauro e di manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, di cui all'articolo 8, comma 11 *sexies*, della legge n. 109/94 e s.m. — preso atto che il decreto 3 agosto 2000 n. 294 del Ministero per i beni e le attività culturali risulta oggetto di provvedimenti di sospensiva adottati dal giudice amministrativo, e ferma restando, sulla base del principio *tempus regit actum*, l'applicazione del decreto n. 294 del 3 agosto 2000 del Ministero dei beni e le attività culturali per il periodo in cui ha avuto vigore — si applicano le disposizioni contenute nel DPR n. 34/2000 fino all'emanazione di un nuovo decreto da parte del suddetto Ministero, relativamente alla qualificazione e all'ammissione alle gare delle imprese;
3. gli importi dei certificati di esecuzione dei lavori (relativi ad appalti aventi ad oggetto la gestione di impianti termici che comprendono anche la fornitura del combustibile o la fornitura di materiali che non risultano strettamente funzionali all'esecuzione del lavoro), da considerare ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'articolo 18, comma 5, del DPR n. 34/2000, sono relativi ai lavori effettivamente eseguiti e, pertanto, al netto delle forniture in questione;
4. per le cessioni di quote azionarie delle S.O.A. autorizzate, di cui all'articolo 8, comma 3 e comma 5, del DPR n. 34/2000, dovute a variazioni della compagine sociale, ovvero ad aumenti del capitale sociale, ogni S.O.A. dovrà comunicare l'avvenuta iscrizione al libro soci, ovvero

- le ragioni del rinvio di tale iscrizione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione alla cessione;
5. la dimostrazione della cifra d'affari attraverso lavori eseguiti all'estero potrà essere ricondotta a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 4, del DPR n. 34/2000 per l'attività indiretta, purché tale attività sia stata eseguita da figure associative ammesse dal nostro ordinamento;
Le S.O.A. dovranno valutare ed attivare gli accertamenti necessari alla verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori realizzati all'estero attraverso la presentazione dei certificati dei lavori e dei bilanci o documenti equivalenti che dimostrino tali esecuzioni;
6. sulla base delle risultanze delle ispezioni si ribadisce quanto segue :
- l'attribuzione dell'incremento convenzionale premiante ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 34/2000 non risulta possibile in favore delle società di persone bensì esclusivamente in favore delle società di capitale;
 - il requisito di cui all'articolo 4 del DPR n. 34/2000 deve essere posseduto dall'impresa alla data del rilascio dell'attestazione;
 - gli organismi abilitati al rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del DPR n. 34/2000 devono essere accreditati dal SINCERT, unico organismo riconosciuto in Italia, per parte dell'Accordo Multilaterale EA (*European Cooperation for Accreditation*) per la certificazione dei Sistemi di garanzia della qualità;
 - con riferimento al problema della certificazione della qualità aziendale, di cui all'articolo 4 del DPR n. 34/2000, si precisa che il Ministero dell'industria, con nota prot. n. 780430 del 3 maggio 2001, ha comunicato che sono da ritenersi equivalenti a quelle rilasciate da soggetti accreditati dal SINCERT le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati dai seguenti Organismi europei dello Spazio Economico Europeo:
- | | |
|---------|--------------|
| BMWA | Austria |
| BELCERT | Belgio |
| DANAK | Danimarca |
| FINAS | Finlandia |
| COFRAC | Francia |
| DAR-TGA | Germania |
| NAB | Irlanda |
| RVA | Paesi Bassi |
| NA | Norvegia |
| ENAC | Spagna |
| SWEDAC | Svezia |
| UKAS | Regno Unito. |

Comunicato n. 8 - Roma, 15 maggio 2001

Ulteriori indicazioni relative all'attività di attestazione

In relazione a quesiti formulati da alcune S.O.A. inerenti a specifici aspetti delle modalità di attestazione, il Consiglio dell'Autorità ha stabilito quanto segue.

1. I Consorzi stabili, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane possono dimostrare il possesso dell'abilitazione prevista dalla l. n. 46/90 con la presenza nella direzione tecnica o nello *staff* tecnico di una figura professionale in possesso della specifica abilitazione.
2. La data di scadenza dell'attestazione da rilasciarsi al Consorzio stabile, qualora l'attestazione sia da rilasciare sulla base delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate, si ritiene debba coincidere con la media ponderale calcolata in riferimento ai periodi di validità delle attestazioni e ai relativi importi di classifica.

In particolare si precisa che il periodo di validità si calcola:

$$T = \sum_{i=1}^n t_i \times i_i / A$$

dove

A = totale degli importi di classifica da attribuire al consorzio stabile

$i_a, i_b, i_c, i_{iesimo}$ = importi totali delle classifiche attribuite a ciascuna delle imprese consorziate

$t_a, t_b, t_c, t_{iesimo}$ = tempi di validità delle attestazioni di ciascuna delle imprese consorziate.

Si precisa che per la classifica VIII l'importo da considerare, ai fini del calcolo in questione, è di 40 miliardi di lire.

3. Nel caso di variazioni di classifiche o di categorie delle attestazioni possedute dalle imprese consorziate, corre l'obbligo per il consorzio stabile di richiedere l'adeguamento dell'attestazione in corso di validità posseduta dal consorzio stabile.
4. In analogia al punto precedente, nel caso di variazione dei soggetti consorziati, fatta salva la necessità dell'impresa che intende consorziarsi di essere qualificata, corre l'obbligo per il consorzio stabile di richiedere l'adeguamento dell'attestazione posseduta o la variazione.

5. Le opere di cui all'articolo 25, comma 4, vengono valutate in riferimento al C.T.N. in vigore alla data di stipula del contratto con la S.O.A.
6. La qualificazione di un'impresa per progettazione e costruzione risulta indipendente dalla qualificazione per sola costruzione e va riferita alla effettiva idoneità tecnica, dimostrata dall'impresa in riferimento all'articolo 18, comma 7.
7. Le opere riguardanti gli impianti di protezione catodica possono ritenersi rientranti nell'ambito degli interventi a rete necessari alla distribuzione della alta, media e bassa tensione di cui alla declaratoria della OG10 dell'allegato A al DPR n. 34/2000.
8. I requisiti di cui al comma 5, lettere *b)*, *c)*, dell'articolo 18 del DPR n. 34/2000 possono essere dimostrati attraverso la documentazione di lavori condotti dal proprio direttore tecnico qualora lo stesso abbia ricoperto analogo ruolo, presso altre imprese già scritte all'ANC ovvero già qualificate, per un periodo complessivo non inferiore a 5 anni, non necessariamente consecutivi.
Analogamente, per quel che concerne il comma 2 dell'articolo 26 del DPR n. 34/2000, il periodo di cinque anni relativo all'esperienza acquisita dal direttore tecnico nel settore edile, quale direttore di cantiere, è da intendersi non continuativo.
9. Qualora l'impresa acquisisca la certificazione di qualità e richieda la variazione dell'attestazione in corso di validità, se tale variazione incide sulla classifica attribuita, il corrispettivo, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo di quello calcolato ai sensi dell'allegato E al DPR n. 34/2000, ponendo nella formula:
C= incremento dell'importo di classifica (Importo nuova classifica – Importo vecchia classifica),
N=1.
10. Il requisito di cui al comma 2 dell'art. 26 del DPR n. 34/2000, secondo quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo, che prescinde dalla preventiva iscrizione all'ANC dell'impresa, è documentabile attraverso la dimostrazione della continuità, alla data di entrata in vigore del regolamento, del rapporto di dipendenza del direttore tecnico.
11. La tipologia delle lavorazioni eseguite e documentate dall'impresa ai fini della qualificazione prescinde dalla caratterizzazione della committenza, che, pertanto, può essere sia pubblica sia privata.
12. Gli importi dei lavori privati realizzati in regime di subappalto, fermo restando l'obbligo delle S.O.A. di definire le modalità di accertamento di quanto dichiarato dalle imprese, possono essere attribuiti alle imprese principali e ai subappaltatori in analogia a quanto indicato per i lavori pubblici.

13. La franchigia (intermedia tra 30% e 40%) nel caso che il certificato dei lavori debba essere utilizzato per la qualificazione nella sola categoria prevalente, deve essere determinata con riferimento agli importi dei lavori *subappaltabili* e non con riferimento agli importi dei lavori effettivamente subappaltati.

Comunicato n. 9 - Roma, 14 giugno 2001

**Segnalazione
della S.O.A. Deloitte & Touche - Organismo di Attestazione S.p.a.**

È pervenuta, su segnalazione della S.O.A. Deloitte & Touche - Organismo di Attestazione S.p.a., la nota — che si unisce in copia — di una "S.O.A. Servizi p. s. coop di Tarrico Rag. Aldo", la quale offre una proposta di collaborazione relativa a:

- Verifica requisiti economici, tecnici e finanziari;
- Controllo, verifica dei vecchi certificati di esecuzione lavori e compilazione dei nuovi secondo lo schema previsto dall'allegato D al D.P.R. n. 34/2000;
- Compilazione di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'attestazione;
- Ritiro e verifica della pratica;
- Consegna della pratica alla S.O.A.;
- Ritiro e consegna del 1° certificato di attestazione.

Al riguardo si fa presente che l'avvalersi di detta struttura da parte delle S.O.A. contravviene alle disposizioni contenute nelle determinazioni n. 38/2000 e n. 50/2000 e, da ultimo, nel comunicato del 18 aprile 2001.

Codeste società vorranno considerare, eventualmente anche nella forma associata, da poco realizzata, le iniziative opportune con riferimento alla diffusione di iniziative pubblicitarie intestate ad una S.O.A. SERVIZI — sia pure una piccola società cooperativa — ma che indica come proprie attività appalti pubblici, attestazioni S.O.A. e ISO 9000.

A questo ultimo riguardo è superfluo rilevare che la stessa non risulta autorizzata.

Comunicato n. 10 - Roma, 18 giugno 2001

Ulteriori indicazioni relative all'attività di attestazione

L'Autorità effettua un monitoraggio costante di tutti i siti Internet esistenti relativi alle S.O.A. autorizzate.

Nel corso dell'ultimo controllo effettuato è emersa una situazione che prospetta profili di anomalia e non rispondente a quanto disposto nel comunicato del 18 aprile 2001.

In particolare, si è rilevato che non è sempre chiara la distinzione tra la rete di sedi secondarie in cui le S.O.A. operano mediante personale facente parte del proprio organico e la rete in cui, viceversa, operano i mediatori con i quali le S.O.A. hanno stipulato apposite convenzioni.

Tale situazione, che risulta in molti siti consultati, genera confusione nell'utenza e deve, quindi, essere ricondotta entro i limiti chiariti dal comunicato del 18 aprile 2001, nel quale si è precisato che le sedi dei mediatori non possono essere contraddistinte con qualsiasi elemento «che possa ingenerare il dubbio che gli stessi facciano parte dell'organizzazione aziendale della S.O.A. ...».

A tal fine si dispone che nei siti Internet venga inserita la locuzione *sedi secondarie* per indicare le sedi nelle quali le S.O.A. operano con personale proprio e *rete territoriale dei promotori commerciali* per indicare i mediatori con cui i le S.O.A. hanno stipulato apposite convenzioni.

Tutte le S.O.A. autorizzate dovranno provvedere a modificare il proprio sito Internet, ove attivo, secondo quanto stabilito nel presente comunicato e a trasmettere all'Autorità, entro 15 giorni dalla notifica del comunicato, a mezzo fax, notizia dell'avvenuto adempimento.

Ad integrazione del comunicato del 15 maggio 2001, si precisa che il Ministero dell'industria, con nota prot. n. 780777 del 1° giugno 2001, ha integrato l'elenco di cui alla del 3 maggio 2001, con l'ulteriore di seguito indicato organismo:

S.A.S. (Servizio di Accreditamento Svizzero).

Comunicato n. 11 - Roma, 2 luglio 2001

Chiarimenti in merito alla qualificazione delle imprese nella categoria OG11

In riferimento ai numerosi quesiti proposti dalle S.O.A. relativi alle modalità operative concernenti la qualificazione delle imprese nella categoria OG11, si ritiene necessario sintetizzare le indicazioni già fornite alla luce delle determinazioni n. 48/2000 e n. 7/2001.

Si premette che per la qualificazione nella categoria generale OG11 si possono individuare due diverse situazioni.

La prima si riferisce al caso in cui i certificati di esecuzione lavori in possesso dell'impresa sono relativi a bandi di gara indetti in vigenza del DM n. 770/82, del DM n. 304/98 e del DPR n. 34/2000.

La seconda si riferisce al caso in cui i certificati di esecuzione lavori in possesso dell'impresa sono relativi soltanto a bandi di gara indetti dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 34/2000 (1° marzo 2000).

Premessa tale considerazione si precisa:

a) per quanto riguarda i *requisiti di ordine speciale* relativi a:

- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- adeguato organico medio annuo;

la quantificazione e le modalità di dimostrazione sono, per entrambe le situazioni, quelle previste dal DPR n. 34/2000;

b) per quanto riguarda il *requisito di ordine speciale* relativo a:

- adeguata idoneità tecnica ed organizzativa;

la quantificazione è, per entrambe le situazioni, quella prevista dal DPR n. 34/2000; sono, invece, particolari le modalità di dimostrazione, ma soltanto per la prima situazione.

L'Autorità è, infatti, intervenuta in relazione ai certificati di esecuzione dei lavori relativi ad appalti indetti in vigenza del DM n. 770/82 e del DM n. 304/98 che, pertanto, non possono far riferimento alla categoria generale OG11.

Per tali certificati, in quanto si riferiscono a lavori relativi a bandi indetti prima del 1° marzo 2000, si possono applicare alternativamente le disposizioni di cui alla determinazione 48/2000 ovvero quelle di cui alla determinazione 7/2000 e, *una volta scelto il sistema*, esso deve essere applicato nella valutazione di *tutti* i certificati di esecuzione dei lavori.

In particolare, i certificati di esecuzione lavori relativi ad appalti indetti prima del 1° marzo 2000 (e quindi in vigenza del DM n. 770/82 e del DM n. 304/98) possono essere impiegati, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell'adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 18, comma 5, del regolamento sulla base di due criteri alternativi:

a) in base al primo, ogni singolo certificato deve riguardare l'esecuzione — tramite un unico contratto di appalto o di subappalto — di impianti riconducibili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5,

- conducili ad almeno tre distinte categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) senza alcuna verifica dei singoli importi;
- b)* in base al secondo, ogni singolo certificato deve riguardare l'esecuzione, tramite un unico contratto di appalto o di subappalto, di due impianti, uno relativo al sottosistema «impianti termofluidici» (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS3 o OS28) e l'altro al sottosistema «impianti elettrici» (ossia ad uno degli impianti indicati nelle categorie OS5 o OS30) e, nel complesso, *devono* riguardare l'esecuzione di almeno tre tipi di impianti (OS3, OS5, OS28, OS30), ognuno dei quali deve contribuire alla qualificazione *con presenza significativa* (in misura pressoché equivalente ad un quarto dei valori minimi dei requisiti previsti per la classifica da attribuire).

La valutazione dei certificati di esecuzione dei lavori sulla base del criterio di cui alla precedente lettera *a)* comporta che l'impresa sia qualificata (già in precedenza oppure contemporaneamente al rilascio della qualificazione in OG11) anche in almeno tre categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30).

Nel caso che i certificati di esecuzione dei lavori siano valutati con le disposizioni di cui alla lettera *b)*, la misura della contribuzione prevista dalla lettera *b)* deve riguardare la quota parte del valore del requisito minimo di cui all'articolo 18, comma 5, del DPR n. 34/2000 che non sia dimostrata mediante certificati riguardanti la categoria OG11 (cioè relativi ad appalti indetti dopo il 1° marzo 2000).

Va inoltre sottolineato che i certificati di esecuzione dei lavori non possono mai essere impiegati per la qualificazione sia nelle categorie OS3, OS5, OS28, OS30 sia nella categoria OG11 (nel senso che ogni certificato può essere impiegato una sola volta) e che, qualora non abbiano le caratteristiche indicate nelle precedenti lettere *a)* e *b)*, possono essere impiegati per dimostrare il possesso del requisito (adeguata idoneità tecnica ed organizzativa) necessario per la qualificazione nelle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30.

Per quanto riguarda la possibilità di impiegare la qualificazione nella categoria OG11 per partecipare a gare indette con riferimento ad una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 (sul punto si richiama quanto precisato nella nota illustrativa dei bandi di gara pubblicati sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206, del 4 settembre 2000) è evidente che la classifica deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi posti a base di gara delle singole categorie.

Comunicato n. 12 - Roma, 6 luglio 2001

Ulteriori indicazioni relative all'attività di attestazione

In relazione a quesiti formulati da alcune S.O.A. e inerenti a specifici aspetti delle modalità di attestazione, il Consiglio dell'Autorità ha stabilito quanto segue.

1. L'obbligatorietà prevista dall'allegato B al DPR n. 34/2000, circa il possesso del «sistema di qualità o elementi del sistema di qualità» non condiziona la data di validità ordinaria della scadenza dell'attestazione e, conseguentemente, la data di scadenza dell'attestazione non va anticipata alla data immediatamente precedente all'entrata in vigore del nuovo obbligo da parte dell'impresa. L'impresa, infatti, una volta divenuto obbligatorio il possesso del sistema di qualità o elementi significativi, potrà dimostrarne il possesso direttamente alla stazione appaltante.
2. Qualora l'impresa, avendo conseguito la certificazione di qualità, chieda di usufruire dell'incremento convenzionale premiante per aumentare le classifiche già conseguite, la tariffa da applicare è quella prevista dal punto 9 del comunicato del 14 giugno 2001.
3. Il controllo dell'Autorità sugli attestati rilasciati è esercitato con gli specifici rimedi previsti dal DPR n. 34/2000 e, in particolare, dall'articolo 14, comma 3, in tema di controllo a campione degli attestati. Occorre rammentare, in ogni caso, alle S.O.A. che, ove ritenessero di aver commesso un errore nella valutazione dei certificati dei lavori presentati dall'impresa, le stesse, autonomamente, devono procedere alla relativa rettifica dell'attestato senza che ciò possa avere carattere oneroso per l'impresa interessata.
L'individuazione dell'errore da parte delle S.O.A. va operata tenendo ovviamente conto, specificamente ai fini della parità di trattamento di tutte le imprese e, quindi, di un corretto funzionamento del mercato, delle indicazioni contenute nelle determinazioni e nei comunicati dell'Autorità, anche alla luce della circostanza che queste indicazioni non potranno non costituire il criterio di riferimento del controllo delle attestazioni rilasciate.
4. Nell'ipotesi di semplice trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d'azienda né di un suo ramo ma solo ed esclusivamente la trasformazione della società, si ritiene che la suddetta ipotesi vada assimilata alle variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione di cui alla determinazione n. 40 del 27 luglio 2000. Tale ipotesi, pertanto, deve essere ricondotta al caso di variazione minima di cui al punto 1, lettera a), della determinazione di cui sopra, ove la tariffa da applicare è pari a quella minima di cui all'allegato E al Regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05.

Nel caso, invece, di fusione o di altra operazione relativa al conferimento o alla cessione, l'articolo 15, comma 9, del DPR n. 34/2000 stabilisce che il nuovo soggetto può avvalersi, per la propria qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Tale fattispecie, dunque, non consente di utilizzare la vecchia attestazione del soggetto confluito, ma consente esclusivamente di poter utilizzare i requisiti di tali soggetti per la nuova qualificazione. In tal caso, dunque, l'impresa potrà o chiedere la variazione del contratto relativo all'attestazione in corso di validità, per l'aggiornamento di classifiche e di categorie, o procedere alla stipula di un nuovo contratto.

Comunicato n. 13 - Roma, 26 luglio 2001

Ulteriori indicazioni relative all'attività di attestazione

In relazione a quesiti formulati dalle S.O.A. e dalle associazioni di categoria inerenti ai criteri cui devono attenersi le S.O.A. per l'attività di qualificazione delle imprese, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 27 settembre 2001 ha stabilito quanto segue.

1. I lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l'esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerati come rientranti nell'ambito oggettivo definito dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione.
2. I lavori eseguiti per l'installazione dei sistemi di video sorveglianza, essendo finalizzati al controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc. e, pertanto, ad impedire l'accesso alle opere di soggetti non autorizzati, sono da considerarsi come impianti antintrusione e, quindi, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS5.
3. I lavori eseguiti per lo sgombero della neve possono essere utilizzati ai fini della qualificazione nella categoria OS1 nei casi in cui tali attività siano state realizzate funzionalmente all'esecuzione di lavori affidati ai sensi della l. n. 109/94 e successive modificazioni.
4. I lavori eseguiti per l'escavazione in alveo di materiali inerti, finalizzata alla commercializzazione di sabbie e ghiaie, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS1; tuttavia, qualora le imprese, proprietarie di terreni oggetto di escavazione ovvero concessionarie sulla base di un rapporto contrattuale, abbiano eseguito, *a latere* dell'attività di commercializzazione di inerti, lavori di sistemazione idraulica, di consolidamento e altre opere complementari, tali lavori sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS1, in quanto assimilabili a lavori eseguiti in proprio (art. 25, co. 3, DPR n. 34/2000) e come tali da documentarsi opportunamente allegando alla dichiarazione circa i lavori eseguiti:
 - copia dell'autorizzazione rilasciata all'impresa dall'autorità competente,
 - copia del progetto relativo agli interventi,
 - relazione del direttore dei lavori riguardante la natura dei lavori eseguiti, parametri per la quantificazione degli stessi e relativo importo.
5. I lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell'ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all'articolo 1,